



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale per la Lombardia  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

## REGOLE SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

1. La Commissione è **competente** per la soluzione dei conflitti (art. 3 comma 16 ANQ) intauratisi in applicazione degli accordi sottoscritti. E' altresì competente per la valutazione in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati al Protocollo d'Intesa Regionale e ai principi dettati dall'A.N.Q. (art. 3 comma 15).
2. Per entrambe le ipotesi, **l'attivazione della Commissione Arbitrale** dovrà essere richiesta per iscritto dai rappresentanti regionali di almeno una delle OO.SS. firmatarie dell'ANQ o da uno dei suoi Componenti (art. 3 comma 16 ANQ).
3. L'ammissibilità di una richiesta di attivazione è subordinata **all'indicazione, in maniera chiara e puntuale, dei fatti e degli elementi di diritto** (riferibili, questi ultimi, esclusivamente alle previsioni dell'AQN, PIR e PIL) **sui quali si fonda** e, alla stessa, dovrà essere **allegata la documentazione a supporto** delle motivazioni, elencata e puntualmente descritta in calce.
4. L'ufficio del Provveditorato qualora ritenga quanto prodotto con la richiesta non sufficiente per una corretta istruttoria, ne **chiederà al Proponente l'integrazione**, specificandone le carenze da colmare e assegnando un termine di 7 giorni per provvedervi.
5. Sempre a fini di ammissibilità, la richiesta di attivazione dovrà poi pervenire al Provveditorato **entro 30 giorni dall'insorgere del conflitto o da quando il conflitto è noto al Proponente, ovvero dalla sottoscrizione dell'Accordo locale**.
6. La Commissione si esprimerà per l'inammissibilità, altresì, qualora sul conflitto o accordo locale oggetto della richiesta **si sia già espressa e non sussistano elementi nuovi e sopravvenuti, che non possono consistere nella mera inadempienza alla precedente delibera e che è onere del Proponente dimostrare con idonea documentazione**.
7. L'Ufficio, inoltre, prima di procedere alla convocazione, qualora ritenga che sulla questione oggetto della richiesta di attivazione sia **cessata la materia del contendere**, per sopravvenuti provvedimenti dell'Amministrazione o per mutamenti della situazione di fatto, procederà a darne comunicazione al Proponente che se ritiene siano ancora sussistenti i presupposti dovrà ribadire per iscritto la richiesta di attivazione esplicitando e documentando le ragioni sostegno della persistenza del conflitto.
8. **L'istruttoria si concluderà entro 30 giorni** dalla richiesta di attivazione, ed **entro i successivi 15 giorni il Presidente convocherà la Commissione avendo cura di trasmettere gli atti almeno 7 giorni prima della convocazione**.
9. **La convocazione riguarderà il solo Componente Titolare**. Sarà cura e onere di quest'ultimo, e dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, comunicare all'Ufficio l'eventuale impossibilità a partecipare nel giorno della convocazione, mettendo, nel

contempo, il proprio Sostituto nominato nelle condizioni di partecipare alla riunione con contezza di tutta la documentazione.

10. In considerazione delle possibili incompatibilità su casi concreti e della partecipazione degli stessi in ragione dell'appartenenza all'Amministrazione, per la convocazione dei Componenti di Parte Pubblica sarà cura dell'Ufficio del Provveditorato assicurarsi che la partecipazione degli stessi avvenga nel pieno rispetto della pariteticità della Commissione rispetto ai componenti di P.S. di volta in volta presenti. Non possono essere nominati componenti di Parte Pubblica dipendenti che rivestono cariche sindacali.
11. Eventuali richieste di rinvio delle riunioni convocate potranno essere accolte solo in presenza di fondati e documentati motivi.
12. Al fine di garantire funzionalità e speditezza dell'operato della Commissione, la convocazione dovrà avere a oggetto l'esame di un massimo di 4 casi per riunione.
13. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Provveditore o da un Dirigente delegato, avendo cura di assicurare il ruolo di terzietà che gli è proprio, astenendosi dall'entrare nel merito del *petitum* e dal prender quindi le parti in favore dell'una o dell'altra posizione che si dovesse formare nel corso dell'esame sui casi, e, ovviamente, dall'esprimere il voto.
14. Il Presidente, all'apertura della riunione, dopo aver verificato la regolare composizione della Commissione e sintetizzato il caso, affronterà le **questioni preliminari di ammissibilità e competenza**, rilevate dall'ufficio o prospettate da taluno dei Componenti.
15. Ritenuta la propria competenza e valutata l'ammissibilità della richiesta di attivazione, la Commissione procede all'esame nel merito del caso, invitando il Componente in rappresentanza dell'O.S. proponente a formulare eventuali ulteriori osservazioni e aprendo il caso alla discussione collegiale. Al termine di tale fase provvederà, sintetizzando le posizioni emerse nel corso della discussione, a **proporre la delibera finale sulla quale esprimere la propria posizione**.
16. La delibera della Commissione è valida se sulla stessa si forma una **maggioranza di almeno due terzi dei Componenti presenti**. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta, il Presidente rinvia l'esame del caso per una nuova votazione ad altro incontro, entro i successivi 15 giorni, e, in tale sede, la delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti (maggioranza assoluta).
17. Le delibere della Commissione sono **immediatamente esecutive** e l'eventuale ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale avverso le stesse non ne sospende l'esecuzione.
18. Le delibere sottoscritte dal Presidente e dai componenti della Commissione Arbitrale vengono recepite ed adottate mediante provvedimento del Sig. Provveditore entro 10 giorni e trasmesse dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali ai Responsabili di quegli Uffici periferici dell'Amministrazione che hanno l'obbligo di ottemperare immediatamente, contestualmente verranno inoltrate per opportuna conoscenza alle strutture periferiche.
19. Tutte le comunicazioni relative alle attività della Commissione Arbitrale Regionale sono trasmesse anche ai componenti supplenti di parte pubblica e sindacale.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot. n. 10604

/U.O.R.

Milano, 5 marzo 2013

Ai Sigg.ri Segretari Regionali  
delle Organizzazioni Sindacali  
del Comparto Sicurezza

Lombardia

**Oggetto: Regolamento per il corretto funzionamento della Commissione Arbitrale della Lombardia. Trasmissione testo.**

Gent.li Segretari,

mi prego di comunicare che lo scorso 4 marzo 2013 è stato approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Arbitrale Regionale che trasmetto unitamente alla presente.

Il documento, grazie al valido contributo offerto anche dai componenti di parte pubblica e parte sindacale della C.A.R. che hanno reso possibile il miglioramento dei suoi contenuti, si pone l'obiettivo di rendere il collegio arbitrale maggiormente snello, agile e, quale ruolo *super partes*, maggiormente idoneo alla realizzazione del mandato affidatogli dal vigente A.N.Q. per la composizione ed il superamento dei conflitti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Il Provveditore Regionale*  
*Aldo Fabozzi*